

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA  
DELL'INFORMAZIONE, ELETTRONICA  
E TELECOMUNICAZIONI



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

## **Disciplina delle modalità di svolgimento degli incarichi di collaborazione esterna (ICE) ai sensi della normativa vigente e del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo**

### **IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO**

**VISTO** l'art. 2222 del Codice Civile, che definisce il lavoro autonomo quale prestazione d'opera o di servizio svolta senza vincolo di subordinazione e con organizzazione autonoma dei mezzi necessari al suo compimento;

**VISTO** l'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. 75/2017, il quale vieta alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, prevedendone la nullità e la responsabilità erariale in caso di violazione;

**VISTO** l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, che consente alle Pubbliche Amministrazioni il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo esclusivamente per esigenze temporanee e altamente qualificate, non fronteggiabili con personale in servizio;

**VISTO** il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni all'Ateneo in vigore presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", approvato con D.R. n. 1645/2019 prot. n. 48943 del 29.05.2019;

**VISTO** in particolare, l'art. 11 del predetto Regolamento approvato con D.R. n. 1645/2019 prot. n. 48943 del 29.05.2019, rubricato "Modalità di espletamento delle collaborazioni", secondo cui il collaboratore non è soggetto a vincoli d'orario. Per le attività per cui dovesse rendersi necessaria la presenza in determinati luoghi e/o periodi temporali, le relative modalità devono essere concordate tra le parti;

**CONSIDERATO** che gli incarichi di collaborazione esterna (ICE), nelle forme di lavoro autonomo professionale o occasionale, si configurano giuridicamente come prestazioni caratterizzate da autonomia organizzativa, assenza di vincolo gerarchico e orientamento al risultato;

**CONSIDERATO** che la giurisprudenza consolidata e i principi affermati in materia di pubblico impiego vietano l'utilizzo di contratti di lavoro autonomo per sopperire a fabbisogni ordinari dell'Amministrazione o per instaurare rapporti di fatto assimilabili al lavoro subordinato;

**CONSIDERATO** che elementi quali la presenza continuativa presso i locali dell'Amministrazione, l'assoggettamento a orari prestabiliti, l'inserimento stabile nell'organizzazione degli uffici e l'esercizio di poteri direttivi costituiscono indici rilevanti di subordinazione, incompatibili con la natura degli incarichi di lavoro autonomo;



## **DISPONE**

### **Art. 1 – Natura degli incarichi**

Gli incarichi di collaborazione esterna conferiti dal Dipartimento devono essere svolti nel pieno rispetto della natura autonoma della prestazione, caratterizzata da assenza di vincolo di subordinazione e da autonomia nella gestione delle modalità esecutive.

### **Art. 2 – Modalità di svolgimento della prestazione**

La prestazione oggetto degli incarichi di collaborazione esterna deve essere resa:

- senza vincoli di orario;
- senza assoggettamento a sistemi di rilevazione della presenza;
- senza inserimento stabile nell'organizzazione del Dipartimento.

Il collaboratore è responsabile dell'organizzazione dei tempi e delle modalità di esecuzione dell'incarico, nel rispetto degli obiettivi contrattualmente definiti.

### **Art. 3 – Accesso ai locali del Dipartimento**

L'eventuale accesso ai locali universitari da parte dei titolari di incarichi di collaborazione esterna è consentito esclusivamente per esigenze strettamente funzionali allo svolgimento della prestazione e deve sempre avere carattere occasionale e non continuativo. In particolare, tale accesso è ammesso unicamente per riunioni, attività di coordinamento o utilizzo di specifiche strumentazioni non altrimenti disponibili.

Qualora si renda necessaria la presenza in determinati luoghi e/o periodi temporali, le relative modalità devono essere previamente concordate tra le parti e strettamente limitate all'esecuzione della prestazione.

Il collaboratore, nel rispetto degli obiettivi dell'incarico e nell'ambito della propria autonomia, concorda con il committente i tempi e le modalità di esecuzione della prestazione, nonché l'eventuale utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dalla struttura.

### **Art. 4 – Divieto di presenza continuativa**

Non è consentito configurare modalità di svolgimento dell'incarico che comportino:

- presenza quotidiana o sistematica nei locali del Dipartimento;
- assegnazione di postazioni di lavoro fisse e continuative;
- inserimento stabile nelle attività ordinarie del personale;
- obblighi di frequenza assidua.

Tali condizioni sono incompatibili con la natura del lavoro autonomo e possono determinare profili di illegittimità del rapporto, con conseguenti responsabilità a carico dell'Amministrazione.



### **Art. 5 – Prestazione orientata al risultato**

Gli incarichi di collaborazione esterna devono essere strutturati e gestiti in funzione del raggiungimento di specifici risultati, prodotti o obiettivi, e non sulla base della mera presenza o disponibilità temporale del collaboratore.

### **Art. 6 – Responsabilità e vigilanza**

I responsabili scientifici e i referenti degli incarichi di collaborazione esterna sono tenuti a vigilare sul rispetto delle disposizioni della presente disposizione, assicurando che le modalità operative adottate siano coerenti con la normativa vigente e con il Regolamento di Ateneo.

La presente disposizione è acquisita agli atti, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento e portata a conoscenza di tutti i responsabili e i titolari di incarichi di collaborazione esterna.

Roma, 24 aprile 2026

F.to Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Massimo Panella